

LEGA
COMUNE



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 10/02/18

Prot. n. 1201

Ordinanza n. 1186/F di annullamento dell'ordinanza n. 876F del 01.09.2017 -Prot. n. 7705-

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 876/F del 01.09.2017 – **Prot. 7705–**, con la quale, in seguito ai gravi eventi sismici del 2016 e dei conseguenti sopralluoghi FAST per il rilevamento dell'agibilità sintetica dei fabbricati, è stata ordinata “ *la revoca parziale dell'ordinanza sindacale n. 40-bis del 28 ottobre 2016, con la quale è stato disposto il divieto, in via del tutto provvisoria e fino a verifiche specifiche, alla popolazione residente di Pieve Torina di accedere agli edifici pubblici e alle abitazioni private, limitatamente all'edificio sito in località Acqua Morta e distinto catastalmente al Foglio 10, Particella 119, Subalterno 3, di proprietà dei signori MASCETTI MASSIMO, nato a ROMA (RM) il 05.12.1948, C.F.MSCMSM48T05H501L e residente in ROMA (RM) -00134- Viale Leonida Tonelli 68 e PAGANELLI MANUELA, nata a Roma (RM) il 21.08.1956, C.F. PGNMNL56M61H501F, residente in ROMA (RM) -00143- Via Abigaille Zanetta n. 118 sc. 10, int. 11*”;

CONSIDERATO che la richiamata Ordinanza, revocando la n. 40 bis del 28.10.2016, dichiara l'agibilità dell'immobile distinto in Catasto al Foglio 10, Particella 119, Subalterno 3, il quale è classificato nella categoria catastale F1 – Area Urbana-;

RILEVATO che la categoria catastale F1 – Area Urbana - identifica: aree o corti a piano terra di fabbricati già accatastati all'urbano, e che pertanto non trattasi di fabbricati;

RILEVATA l'illegittimità della suddetta Ordinanza, in quanto emanata sulla base di un presupposto errato, quale è il fatto che il subalterno 3 del Foglio 10, Particella 119, non identifica catastalmente un fabbricato, ma esclusivamente un'area urbana di categoria F;

VISTO l'art. 21 *nonies* della L.241/1990 e ss.mm.ii., il quale al comma 1 dispone: “*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ...*”

RITENUTA, la necessità di doversi procedere all'annullamento d'ufficio della richiamata Ordinanza, con efficacia *ex tunc*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21



nonies della L. 241/1990;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

L'ANNULLAMENTO, con efficacia retroattiva e per le motivazioni in premessa, della propria Ordinanza n. 876/F del 01.09.2017 – Prot. 7705 – , con la quale è stato disposto il divieto, in via del tutto provvisoria e fino a verifiche specifiche, alla popolazione residente di Pieve Torina di accedere agli edifici pubblici e alle abitazioni private, limitatamente all'edificio, sito in località Acqua Morta, distinto catastalmente al Foglio 10, Particella 119, Subalterno 3, di proprietà dei signori Mascetti Massimo, nato a ROMA (RM) il 05.12.1948, C.F.MSCMSM48T05H501L e residente in ROMA (RM) -00134- Viale Leonida Tonelli 68 e Paganelli Manuela, nata a Roma (RM) il 21.08.1956, C.F. PGNMNL56M61H501F, residente in ROMA (RM) -00143- Via Abigaille Zanetta n. 118 sc. 10, int. 11.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia affissa all' Albo Pretorio e nel sito del Comune di Pieve Torina e notificata ai signori:
 - **Mascetti Massimo**, nato a ROMA (RM) il 05.12.1948, C.F.MSCMSM48T05H501L e residente in ROMA (RM) -00134- Viale Leonida Tonelli 68;
 - **Paganelli Manuela**, nata a Roma (RM) il 21.08.1956, C.F. PGNMNL56M61H501F e residente in ROMA (RM) -00143- Via Abigaille Zanetta n. 118 sc. 10, int. 11.

NONCHE' agli Enti di seguito elencati:

- a) Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- b) Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it;
- c) Comando stazione Carabinieri di - stmc223260@carabinieri.it;

INDIVIDUA

Ai sensi della Legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, l'Arch. Anna Rita Luccio – Responsabile del Servizio tecnico.

RENDE NOTO

Che avverso la presente Ordinanza sono ammessi:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di notificazione e, in mancanza, di piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Cremonesi

